DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 302/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1813]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1751 della Commissione, del 29 settembre 2015, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente bromadiolone comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nno [decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«12nnp. **32015 D 1751**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1751 della Commissione, del 29 settembre 2015, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente bromadiolone comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 256 dell'1.10.2015, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1751 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE Il presidente Oda SLETNES

17CE2573



⁽¹⁾ GU L 256 dell'1.10.2015, pag. 15.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.